



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 44/22 del 31.10.2007

Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008: Procedura di infrazione in caso di inadempienze nell'applicazione dei CCNL - Indirizzi applicativi.

Al fine di contrastare fenomeni di grave violazione degli obblighi retributivi e contributivi da parte dei soggetti privati che erogano servizi sanitari in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale nonché al fine di garantire il rispetto del criterio dell'uguaglianza dei diritti e dei doveri delle strutture pubbliche e di quelle private con riguardo all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la procedura di infrazione prevista dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008 (Parte terza, cap. 3 – Il sistema delle regole) è attivata, in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e/o di mancato pagamento delle competenze retributive da parte dei soggetti erogatori privati, secondo le seguenti modalità.

A seguito di specifica segnalazione, da parte di una o più organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, con la quale viene lamentata l'inadempienza del datore di lavoro nella corresponsione delle competenze retributive e/o nell'applicazione delle norme contrattuali, l'Azienda sanitaria interessata attiva la procedura di infrazione, dandone comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

L'Azienda sanitaria ne dà inoltre comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro, cui compete la vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.

L'Azienda sanitaria procede come segue:

- 1) convoca, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, il soggetto erogatore e verifica, anche eventualmente coinvolgendo le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, la sussistenza di quanto esposto dalle OO.SS.;
- 2) in caso di accertata infrazione, invita formalmente il soggetto erogatore a sanare le inadempienze riscontrate entro i successivi quindici giorni lavorativi;
- 3) comunica alle OO.SS. firmatarie dei CCNL l'esito della verifica, anche ai fini dell'eventuale attivazione da parte dei lavoratori delle procedure di tutela previste dalle disposizioni di legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Se, nei termini indicati nel punto sub 2), il soggetto erogatore, nei confronti del quale è stata accertata grave violazione degli obblighi retributivi, non adempie al pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Azienda lo diffida a provvedere nei successivi 15 giorni lavorativi, con l'avvertenza che, in difetto, procederà a inoltrare formale richiesta all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'avvio della procedura di verifica della sussistenza dei requisiti di accreditamento della struttura ai sensi della normativa vigente.

Contestualmente, al fine di favorire una efficace risoluzione del problema nella salvaguardia della continuità dell'assistenza e nell'interesse dei lavoratori, l'Azienda Sanitaria e il soggetto erogatore attivano forme di concertazione volte a garantire ai lavoratori dipendenti la rapida corresponsione degli stipendi, anche prevedendo accordi tesi ad attivare la procedure di seguito indicata.

Se, nei 15 giorni lavorativi successivi alla diffida, il soggetto erogatore non procede alla corresponsione degli stipendi, in analogia con quanto previsto dall'art. 1676 del Codice civile e con l'obiettivo di evitare ulteriori ritardi, l'Azienda sanitaria si attiva al fine di garantire il pagamento degli stipendi ai lavoratori, nei limiti degli standard di personale previsti dalla normativa in vigore e tenuto conto di eventuale contenzioso in atto, fino alla concorrenza del debito accertato che l'Azienda sanitaria medesima ha nei confronti dell'erogatore privato, sospendendo temporaneamente il pagamento delle fatture. A tal fine l'Azienda sanitaria emette apposito mandato di pagamento a favore del soggetto erogatore, vincolato al pagamento delle retribuzioni nette al personale dipendente, a titolo di acconto a fronte del debito accertato e a (parziale) soddisfacimento dello stesso.

Al fine di favorire la rapida risoluzione della criticità, l'ente erogatore fornisce all'Azienda sanitaria l'elenco del personale dipendente con l'indicazione, per ciascun dipendente, delle competenze retributive nette da corrispondere per la/le mensilità di riferimento.

Nell'eventualità che il soggetto erogatore non provveda a fornire la documentazione necessaria per la corresponsione delle retribuzioni in questione, l'Azienda sanitaria si attiva, anche in collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro, affinché sia possibile corrispondere ai lavoratori interessati un acconto non superiore al 70% della retribuzione tabellare lorda, corrispondente alla qualifica di appartenenza, salvo conguaglio.

La mancata collaborazione dell'ente erogatore nella comunicazione delle informazioni necessarie per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori costituisce elemento di valutazione in ordine alla revisione da parte dell'Assessorato della permanenza dei requisiti di accreditamento della struttura di cui trattasi.